



COMUNE DI FONDI

PROVINCIA DI LATINA

AVVOCATURA

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI QUALI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Il Comune di Fondi, visto il Regolamento per l'istituzione dell'ufficio contenzioso e dell'avvocatura comunale, approvato con delibera di G.M. n. 186 del 17/11/2015 ed in esecuzione della Determinazione dirigenziale n.418 del 13/06/2016 rende noto che intende avviare una procedura per la costituzione di un elenco di professionisti, individuati sulla base dei curriculum vitae presentati dagli interessati

Articolo 1 OGGETTO

Con il presente avviso si intende formare un elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l'eventuale affidamento esterno di rappresentanza e difesa in giudizio, anche limitatamente alla mera domiciliazione, nelle controversie, di qualsivoglia ordine e grado che l'Ente ha interesse ad instaurare ovvero in quelle in cui l'Ente ha interesse a resistere, da utilizzarsi nelle seguenti materie:

- Diritto Amministrativo;
- Diritto Civile;
- Diritto del Lavoro;
- Diritto Penale;
- Diritto Tributario.

L'elenco formato sarà pertanto suddiviso in n. 5 sottoelenchi per le branche del diritto amministrativo – diritto civile – diritto del lavoro – diritto penale – diritto tributario.

La richiesta di iscrizione all'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

Articolo 2 VERIFICHE PRELIMINARI

Il conferimento dell'incarico professionale è condizionato al previo accertamento da parte dell'Ente, nella persona del Coordinatore dell'Ufficio Avvocatura, dell'oggettiva impossibilità di utilizzare l'Avvocatura interna, e quindi della necessità di avvalersi di un professionista esterno nelle ipotesi previste dall'art. 5 del Regolamento istitutivo dell'avvocatura interna.

Articolo 3

DOMANDA E CURRICULUM

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 interessati ad essere inseriti nell'albo di cui al comma 1, dovranno inoltrare apposita domanda (compilando il modulo allegato al presente avviso) allegando il proprio curriculum professionale (da redigere secondo il modello europeo), contenente le specifiche competenze professionali acquisite negli ultimi tre o cinque anni a seconda della disciplina prescelta (come dettagliato nel successivo art. 4) in cui dovranno essere specificate in modo dettagliato:

- il possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato l'interesse;
- gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni;
- la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie inerenti il settore o i settori di specializzazione per i quali viene chiesto l'inserimento in elenco;
- Il curriculum dovrà essere presentato da:
 - singolo professionista;
 - in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio Associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.

Le domande dovranno essere indirizzate a: Comune di Fondi - Ufficio Contenzioso – Avvocatura, utilizzando il modello allegato al presente avviso, in plico chiuso e sulla busta dovrà essere riportata la dicitura *“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE”*

Le istanze possono essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 45° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente, a mezzo:

- ✓ PEC all'indirizzo: *contenzioso.comunedifondi@pecaziendale.it*;
- ✓ Raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: *P.zza Municipio n. 2 – 04022 Fondi (LT)*;
- ✓ mediante deposito presso l'Ufficio del protocollo di questo Ente nelle ore di apertura degli uffici.

Articolo 4

DICHIARAZIONE/REQUISITI DEI PARTECIPANTI

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1 nella istanza di cui al precedente art. 3 dovranno inoltre dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000:

- di essere regolarmente iscritti ad Albo dell'Ordine degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale, o, limitatamente al contenzioso tributario, di essere regolarmente iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e/o altro Albo equipollente;
- di possedere una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno 2 anni per tutte le materie indicate nel presente avviso ad eccezione della materia di diritto amministrativo;
- di possedere una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'ordine professionale di almeno 5 anni per la domanda dei professionisti diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto amministrativo;
- di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno dichiarare tutte le eventuali iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, ed in particolare non avere contenzioso in corso e, più in generale, incarichi professionali contro l'Ente, sia in

proprio, sia in nome e per conto di soggetti terzi, avuto comunque riguardo anche dell'associazione professionale o società di professionisti, di cui eventualmente l'interessato all'iscrizione faccia parte;

- di non aver in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1056 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista è stabilito;
- di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
- di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni di cui al contratto di affidamento dell'incarico professionale;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo. n. 196/2003;
- di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale in corso di validità, ed all'uopo indicare il numero di polizza e la compagnia assicurativa presso la quale la stessa è stata stipulata;
- di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti.
- che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;
- di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;

Articolo 5

VALUTAZIONE ED ISCRIZIONE ALL'ALBO – DURATA ISCRIZIONE

Le domande di partecipazione e gli allegati curriculum vitae saranno esaminati dall'Ufficio Avvocatura che ne valuterà la regolarità e completezza ai fini dell'inserimento, con riferimento al settore prescelto di cui all'art. 1.

Saranno predisposti all'interno dell'albo n. 5 sottoelenchi in ordine alfabetico nelle materie indicate all'art 1. Terminato positivamente l'esame di cui al precedente comma, il professionista verrà iscritto in ordine alfabetico negli elenchi per materia indicati all'art 1 prescelti dal professionista – con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori.

Con determinazione dirigenziale sarà approvato l'albo degli avvocati di fiducia suddiviso in n. 5 sottoelenchi suddivisi per materie di competenza.

Dell'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Al professionista verrà data altresì comunicazione dell'eventuale esclusione.

L'albo dei professionisti verrà aggiornato con cadenza biennale includendo nell'elenco i professionisti che abbiano avanzato domanda di iscrizione nel corso del biennio e provvedendo alla cancellazione dei professionisti che abbiano perso i requisiti ovvero si siano avverate una delle circostanze di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6
CONFERIMENTO INCARICO

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell'albo è semplicemente finalizzata all'individuazione, di soggetti qualificati ai quali poter, eventualmente e nei casi di impossibilità oggettiva da parte dell'Avvocatura interna, affidare specifici incarichi professionali.

L'Ente provvederà ad affidare gli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, favorendo il principio della rotazione, fermo restando che nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi già espletati precedentemente si procederà con affidamento dell'incarico *intuitu personae*.

L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di scegliere altri professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione.

Articolo 7
CORRISPETTIVO – ATTIVITÀ DOMICILIAZIONE - CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto ove verranno regolamentate le modalità di espletamento dell'incarico ed il relativo compenso.

Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nel menzionato contratto, nel rispetto comunque dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato, previa comunicazione scritta all'Ufficio Avvocatura del nominativo del professionista anche ai fini del compenso.

Articolo 8
RISOLUZIONE – REVOCA – CANCELLAZIONE

Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di affidamento dell'incarico professionale o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà la cancellazione dall'elenco del professionista.

Articolo 9
PUBBLICITÀ

Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull'Albo pretorio on line del Comune di Fondi per 45 giorni.